



XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce 6 - 8 ottobre 2022

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI
RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

Abstract: si chiede che nel percorso di riforma del processo civile siano adottate una serie di misure volte a garantire il principio dispositivo, tutelando il diritto all'accesso alla giustizia e la ricerca della giustizia sostanziale.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in Lecce

PREMESSO CHE

- con la Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” è stato avviato un articolato processo di riforma del diritto processuale civile;
- il Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2022 ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo civile;

RITENUTO CHE

- la riforma del diritto processuale civile deve essere ispirata all'esigenza di dare piena attuazione al diritto di rango costituzionale di ciascuno all'accesso alla giustizia ed alla difesa dei propri diritti e interessi legittimi, oltre che alla ricerca della giustizia sostanziale;
- le esigenze di efficienza e velocità del processo civile non dovrebbero mai essere perseguite a discapito della necessità di pieno dispiegamento del contraddittorio, di effettiva ricerca della verità fattuale e di massima accuratezza e correttezza delle decisioni giudiziali;
- allo stesso modo, la necessità di deflazionare i ruoli giudiziari non dovrebbe essere soddisfatta attraverso una compressione dei tempi e degli strumenti di difesa a disposizione delle parti, né

esasperando gli sbarramenti e i regimi decadenziali già esistenti nel nostro sistema processuale e costantemente inaspriti negli ultimi trent'anni;

- è necessario che sia comunque riconfermato e rafforzato il principio dispositivo, garantendo che alle parti sia consentito di espletare al massimo le proprie facoltà defensionali nel processo ed evitando ogni forma di “amministrativizzazione” del processo civile che potrebbe derivare dall’attribuzione di accentuati poteri di direzione del processo in capo al giudice, riducendo il ruolo propulsivo delle parti;

RILEVATO CHE

- alcune delle misure proposte appaiono intransigenti e negli effetti punitive nei confronti del cittadino che si rivolge al giudice per la tutela dei propri diritti, desumibile, ad esempio, dalla previsione di sanzioni pecuniarie di importo elevato, con pagamento a favore della cassa delle ammende, in caso di responsabilità aggravata per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.* o di mancata ottemperanza di ordini di esibizione o di ispezione, oppure in sede di appello nell’ipotesi di rigetto di istanze di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;
- appare discutibile la commistione tra la negoziazione assistita e l’attività istruttoria stragiudiziale che si intende introdurre;
- appare condivisibile l’istituzionalizzazione della possibilità di trattazione da remoto o in forma cartolare delle udienze civili, tuttavia è indispensabile prevedere espressamente che ad istanza, anche di una sola parte, l’udienza debba necessariamente essere tenuta in presenza (fatta salva la possibilità per le parti che non hanno presentato richiesta di trattazione in presenza possano comunque scegliere di partecipare all’udienza mediante collegamento audiovisivo);
- l’obbligo di effettuazione delle notificazioni esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata introduce un elemento di eccessiva rigidità, mentre sarebbe auspicabile consentire alla parte di scegliere liberamente il mezzo di notifica ritenuto più congruo all’esercizio del diritto di difesa, evitando anche l’introduzione di ingiustificati oneri a carico del difensore notificante (come ad esempio la previsione di una dichiarazione circa la possibilità o meno della notificazione tramite p.e.c. oppure circa la causa dell’eventuale esito negativo della notificazione telematica);
- la positivizzazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti, pur se astrattamente condivisibile, desta più di un timore, alla luce delle possibili ricadute sul principio di libertà di forme di cui all’art. 121 c.p.c. (che trova un fondamento costituzionale nell’art. 24 Cost.).

Appare quindi necessario chiarire che tale principio riveste esclusivamente un valore orientativo e non costituisce un obbligo di natura cogente. In particolare, è necessario escludere espressamente la previsione dell'imposizione di limiti dimensionali degli atti di parte. Timori ancora maggiori desta la previsione che l'obbligo di *chiarezza e sinteticità degli atti* divenga, in sede di appello, un requisito di ammissibilità della impugnazione, il che si tradurrebbe in un ennesimo filtro, a danno del diritto delle parti ad avere giustizia;

- l'introduzione di schemi informatici per la redazione degli atti giudiziari, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento di dati nei registri del processo desta analoghe perplessità e si ritiene che la relativa norma debba essere eliminata o comunque che l'utilizzo di tali schemi non debba costituisca un obbligo per le parti;
- la revisione del giudizio di primo grado comporta una riduzione degli spazi difensivi delle parti, che necessita in parte di essere ripensata. La nuova fase introduttiva, che anticipa la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* alla fase anteriore all'udienza di prima comparizione, comprime l'effettività del diritto di difesa. Per tale ragione sarebbe quantomeno necessario prevedere una estensione dei termini difensivi (anche attraverso un'estensione del termine minimo di comparizione) e occorrerebbe introdurre dei meccanismi che consentano di porre rimedio alla rigidità dei termini preclusivi;
- la nuova fase decisoria richiederebbe di valorizzare maggiormente l'udienza finale, prevedendo che in tale udienza si dia sempre luogo alla discussione della causa e che la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio avvenga in udienza, con la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione o la fissazione di un termine per il deposito delle motivazioni;
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione del nuovo rito semplificato (che mutua le caratteristiche del precedente giudizio sommario) e viene ora esteso a tutte le liti in cui i fatti di causa non siano controversi oppure la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'istruzione non complessa, desta delle perplessità alla luce dei minori spazi di contraddittorio propria di questo rito;
- rispetto alla riforma del giudizio di appello, desta preoccupazione la previsione del superamento della collegialità durante tutta la trattazione della causa, ove il consigliere istruttore è investito anche del potere di dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione; così come non appare condivisibile la trattazione in forma semplificata degli appelli ritenuti inammissibili o manifestamente infondati;

- rispetto alla riforma del giudizio di legittimità, appare non condivisibile l'individuazione del procedimento in camera di consiglio come modalità ordinaria di trattazione e il confinamento della pubblica udienza a ipotesi eccezionale e non più luogo di confronto essenziale per la discussione della causa. Appare necessaria una rivalutazione del ruolo e della funzione del giudizio di Cassazione, non solo come risoluzione di questioni di diritto, ma come verifica della correttezza del procedimento e del giudizio anche attraverso il controllo della logicità e coerenza della motivazione;

OSSERVATO CHE

- l'intervento riformatore si incentra ancora una volta sul rito e sulle regole processuali, occorre però affermare che le profonde criticità del sistema giustizia richiedono di intervenire non tanto sulle regole di rito, quanto sulle risorse del sistema giustizia e sulla organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari, oltre che sulla preparazione in chiave organizzativa/manageriale dei capi di tali uffici giudiziari, anche sfruttando le risorse previste dal P.N.R.R.;

tutto ciò premesso,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa finalizzata a far sì che il processo di riforma del codice di procedura civile e della disciplina degli ADR segua i principi sopra richiamati.

Bologna-Lecce, 5 settembre 2022

Avv. Adriano SPONZILLI

(sottoscrizione mediante firma digitale)